

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater} N. 76

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BIELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEI DEPUTATI

BORGHEZIO, CAVALIERE, DALLA ROSA, LUCIANO DUSSIN e GAMBATO

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso dello stesso codice e 1, primo e terzo comma del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (ostacolo alla libera circolazione stradale); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 337 e 339 dello stesso codice (resistenza ad un pubblico ufficiale, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 337 e 339 dello stesso codice (resistenza ad un pubblico ufficiale, aggravata) (in particolare nei confronti del deputato Borghezio per il primo capo di imputazione; dei deputati Cavaliere e Gambato per il primo e il secondo capo di imputazione; del deputato Dalla Rosa per tutti i tre capi di imputazione; del deputato Dussin per il terzo capo di imputazione) (Tribunale di Venezia, n. 1545/98 R.G.N.R. — n. 1486/98 R.G.G.I.P.)

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce congiuntamente su richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dai deputati, Borghezio, Cavaliere, Dalla Rosa, Dussin e Gambato con riferimento ad un procedimento penale nei loro confronti per i seguenti capi di imputazione: per ciò che riguarda il deputato Borghezio, per il solo reato di blocco stradale, per i deputati Cavaliere e Gambato, per i reati di blocco stradale e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, per il deputato Dalla Rosa per blocco stradale e per due distinte ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, per il deputato Dussin per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Tutti i fatti in questione devono farsi risalire ai blocchi delle strade di accesso all'aeroporto di Venezia-Tessera instaurati intorno alla fine di gennaio 1997 dagli agricoltori che protestavano contro le multe irrogate per le violazioni relative alle quote latte.

Più in dettaglio, il capo di imputazione relativo ad ipotesi di reato di blocco stradale (formulata a carico dei deputati Borghezio, Cavaliere, Dalla Rosa e Gambato), consiste nel fatto di avere asseritamente in concorso tra loro e con numerose altre persone rimaste ignote (circa 250 il 29 gennaio e circa 60 il 30 gennaio 1997) ostruito la carreggiata, sia, in parte, con automezzi, sia ingombrandola in gruppo compatto di persone. Ciò al fine — di fatto riuscito — di impedire la libera circolazione di persone e automezzi.

Il capo di imputazione relativo alla prima ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale (comune ai deputati Cavaliere, Dalla Rosa, Dussin e Gambato), consiste nell'aver asseritamente, in concorso tra loro e con circa altre 60 persone, rimaste ignote,

usato violenza e minacce nei confronti di persone appartenenti alla forza pubblica mentre costoro, nell'esercizio delle proprie funzioni, tentavano di rimuovere il blocco stradale. Tale resistenza si sarebbe concretata nell'aver sferrato calci nei confronti del personale di polizia e carabinieri.

L'ulteriore ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale (comune ai deputati Dalla Rosa e Dussin) consiste nell'aver asseritamente, in concorso tra loro e con circa altre 20 persone rimaste ignote, usato violenza e minacce nei confronti di un capitano e di un vice brigadiere dei carabinieri, nonché di un tenente della guardia di finanza, mentre compivano un atto del proprio ufficio inteso ad identificare alcuni manifestanti. Il comportamento asseritamente delittuoso dei deputati in questione e dei loro concorrenti sarebbe consistito nel circondare l'autovettura dei carabinieri, che ne sarebbe risultata danneggiata, e nello strappare con violenza dalle mani degli operatori di polizia i documenti di uno dei manifestanti al fine di impedirne l'identificazione.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16 e del 23 giugno scorsi, procedendo altresì, nella prima di tali sedute, all'audizione dei deputati Cavaliere, Dalla Rosa e Dussin (gli altri colleghi, pur debitamente invitati, non hanno ritenuto di intervenire presso la Giunta).

Tutti i deputati auditi hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura di Venezia, affermando di non aver in alcun modo commesso i reati contestati, di aver partecipato solo occasionalmente alle manifestazioni in quanto si trovavano a passare dall'aeroporto diretti o provenienti da Roma e, infine, di essersi adoperati attivamente per attenuare i motivi di con-

trasto tra i manifestanti e le forze di polizia, ottenendo che gli stessi manifestanti sospendessero di tanto in tanto il blocco al fine di consentire, almeno parzialmente, il deflusso degli automezzi.

Occorre anticipare, peraltro, che, con riferimento ai senatori Lago e Serena, coimputati con i deputati sopra menzionati nel medesimo procedimento con riferimento alle ipotesi di reato di blocco stradale e alla prima ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, il Senato, malgrado una netta e argomentata proposta della competente Giunta nel senso della sindacabilità (cfr. Atti Senato, XIII leg., doc. IV-*quater* nn. 36 e 37), ha affermato, con riferimento ad entrambi i senatori, che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. *Resoconto Stenografico* della seduta del 21 aprile 1999).

Il caso al nostro esame presenta particolari profili di complessità e delicatezza. La discussione che ha avuto luogo presso la Giunta è stata particolarmente ampia e articolata. Alcuni deputati — e, tra essi, il relatore presso la Giunta, onorevole Cola — hanno sostenuto che il complesso dell'attività dei parlamentari in questione (postisi, proprio nella loro qualità di rappresentanti del popolo, alla testa di una manifestazione pubblica avente ad oggetto un tema — quello delle quote latte — di stretta attualità politica), dovesse essere inquadrato sotto la specie di manifestazione di opinione o quanto meno di divulgazione di opinioni espresse in sede parlamentare e, dunque, in quanto tale, considerato insindacabile. Tale tesi, indubbiamente interessante, omette tuttavia di valutare che i parlamentari in questione non sono indagati, genericamente, per aver preso parte alla manifestazione, ma risultano indagati per alcune specifiche condotte criminose, condotte che, in astratto, non possono in alcun modo essere riportate dal concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, se non a prezzo di fornire un'interpretazione assolutamente abnorme della norma costituzionale in questione.

Anche gli argomenti esposti in Giunta dai colleghi, circa la loro assoluta estraneità ai reati loro contestati, appare, in questa sede, priva di rilievo. La testimonianza dei colleghi è apparsa decisamente convincente e l'estensore della presente relazione si augura di tutto cuore che i colleghi possano dimostrare tale assoluta estraneità dinanzi agli organi giudiziari. Ma né la Giunta né l'Assemblea sono giudici. Qui non si deve analizzare il merito delle ipotesi di reato contestate al fine di stabilire se le persone indagate hanno o meno commesso i delitti che sono loro ascritti; qui si tratta semplicemente di verificare se le condotte astrattamente prospettate dall'autorità giudiziaria possano ricondursi alla manifestazione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Nel caso che ci occupa, se non a prezzo di fare un insulto alla logica, le condotte contestate non sono manifestazioni di opinioni, ma sono fatti materiali (e fatti materiali particolarmente gravi per un deputato, quali la resistenza a pubblico ufficiale) che, se rispondono a verità, debbono ricadere nelle ipotesi previste dai codici.

Va detto per inciso che questi sono stati anche gli argomenti alla base delle decisioni assunte dalla competente Giunta del Senato con riferimento ai senatori indagati nel medesimo procedimento.

Una postilla. È ben noto che l'Assemblea ha adottato, in materia di insindacabilità, un atteggiamento ben più permissivo di quello della competente Giunta, con il risultato di indurre anche quest'ultima, ormai, ad una interpretazione quanto mai estensiva del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Quest'atteggiamento non è senza conseguenze. In applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988, si stanno moltiplicando i ricorsi per conflitto di attribuzione alla stessa Corte costituzionale delle autorità giudiziarie che impugnano le suddette decisioni della Camera. In un caso recente (sentenza n. 289 del 1998) la Corte costituzionale ha dato torto alla Camera, affermando che non ogni attività politica è coperta dall'insindacabi-

lità ma soltanto quelle attività — sempre riconducibili al concetto di opinioni — che sono in un rapporto di presupposto (in altre sentenze sono state contemplate anche le attività consequenziali) rispetto all'attività tipica.

Questi conflitti nuocciono non solo all'immagine del Parlamento ma al complessivo equilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato.

Su tale questione è opportuna una seria riflessione di tutta l'Assemblea, indipendentemente dagli schieramenti politici di appartenenza.

Qualora la proposta della Giunta venisse respinta ci si esporrebbe quasi sicuramente ad un nuovo conflitto.

Per il complesso dei motivi esposti sopra la proposta della Giunta è, per ciascuno dei deputati interessati (per i quali la Giunta medesima ha proceduto a separate votazioni), nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Valter BIELLI, *Relatore*.